



## **ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2020**

**D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.Lsg n° 82/08 - REG. UE n. 1305/2013 - REG. UE n. 1308/2013 - Decreto Mipaaf Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura **2019 n. 642 del 21.01.2019** e successive modifiche ed integrazioni**

### **POLIZZA COLLETTIVA - CONVENZIONE**

**N° XXXX/ 005/ 2020**

**data effetto XX.XX.2020 data scadenza 31.12.2020**

**Compagnia  
GENERALI ITALIA S.p.A.  
C.F. 00409920584  
P. Iva 00885351007**

**Consorzio di Difesa**

GENERALI ITALIA S.P.A., di seguito indicata Società - prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo - di seguito indicato Consorzio - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

grandine, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole / vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici, **diversamente combinati**, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni:

### **ARBOREE ED ERBACEE**

degli associati al predetto Consorzio, alle condizioni, modalità e tariffe concordate.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

### **TIPOLOGIE DI POLIZZE PRESTATE:**

**polizza Tipologia A sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie:**

- grandine,
- alluvione,
- siccità,
- gelo e brina,
- eccesso di neve,
- eccesso di pioggia,
- venti forti,
- colpo di sole / vento caldo e ondata di calore,
- sbalzi termici



**polizza Tipologia B sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali e almeno una di quelle di frequenza:**

- siccità
- gelo e brina,
- alluvione
- **ed almeno una tra:**
- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve

**polizza Tipologia C sulle rese per l'insieme delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie:**

- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve
- sbalzi termici
- colpo di sole / vento caldo e ondata di calore

**polizza Tipologia F sulle rese per l'insieme delle avversità di frequenza:**

- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve

La presente polizza-convenzione è composta dalle seguenti parti:

1. **ACCORDI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI .....**
2. **APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....**
3. **ALLEGATO N.1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI .....**
4. **ALLEGATO N.2 – TARIFFE E FRANCHIGIE .....**
5. **ALLEGATO N.3 – ELENCO TERZI PERITI .....**
6. **ALLEGATO N.4 – DEROGHE ED INTEGRAZIONI ALLE CSA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A – B – C - F .....**
7. **ALLEGATO N.5 – CONDIZIONI SPECIALI – ADDENDUM .....**

Roma, lì \_\_\_\_\_

**CONSORZIO DI DIFESA**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**



## 1. ACCORDI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI

### 1) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

La presente polizza collettiva ha effetto dalle ore **12.00 del .....2020** sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Generali o Speciali di Assicurazione per il singolo prodotto.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà salvo eventuali proroghe il:

a) colture a ciclo autunno primaverile	31 maggio 2020
b) colture permanenti	31 maggio 2020
c) colture a ciclo primaverile	30 giugno 2020
d) colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio 2020
e) colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche	31 ottobre 2020
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva	

### 2) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

1. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata, **in base alle dichiarazioni o alla documentazione forniti dal Socio, con l'indicazione dei dati catastali e la superficie espressa in ettari, che dovranno essere desunti dal fascicolo aziendale aggiornato**, dovranno riportare l'indicazione del Comune, del prodotto e della varietà e relativo codice e, per le specie arboree, il numero di piante. Essi dovranno essere firmati dal Socio e dall'Agente della Società e saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio tratterrà una copia, le restanti quattro copie sono così destinate: una alla Società – Imprese Agricole / Grandine, tre all'Agenzia (di cui una a disposizione dei periti, una per il Socio ed una per l'archivio d'Agenzia).
2. I certificati saranno accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.
3. La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.
4. L'Agente rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.
5. Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, il Contraente se a conoscenza si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il Certificato d'Assicurazione al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del Certificato d'Assicurazione che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.
6. L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista



dichiarazione predisposta dal Contraente, che farà pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei Certificati di Assicurazione.

7. Il Consorzio provvederà a completare i certificati di assicurazione relativi ai nuovi Soci del Consorzio.
8. L'Agente dovrà far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione **entro 15 giorni** dalla data di notifica degli stessi.
9. I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, **entro 15 giorni** dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente.
10. Il Consorzio dovrà comunicare alla Società - Ramo Grandine - e per conoscenza all'Agente, **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di consegna degli stessi agli uffici consortili **non convalidati, motivando le ragioni della mancata vidimazione**.
11. La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

### **3) POLIZZE RIEPILOGATIVE**

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze - Riepilogative distinte per Agenzia, ciascuna con il relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

### **4) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa **per la quota relativa a coperture:**

**tutti i prodotti**

**.... novembre 2020**

sul c/c intestato a:

**"Generali Italia S.p.A."**

Cod. IBAN:
<b>IT78L0200809292V00820001090</b>

Con la seguente causale:

**..... Condifesa ..... - Premi agevolati 2020**

Pagamenti oltre tale termine comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2019 aumentata di 3 punti percentuali.



La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza - Convenzione.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.

## 5) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo al Socio aderente avente diritto a partire **dal 18 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2020**.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.

In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell'Agente accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario delle imposte).

## 6) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro **le ore 12,00 del 30 novembre 2020**.

Entro **le ore 12,00 del 30 novembre 2020** si fa obbligo al Consorzio di comunicare alla Società eventuali richieste di **cessione del credito** da parte dei propri Associati a favore del Contraente di Polizza. In questo caso la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo come da clausola di morosità del Condifesa. I pagamenti riferiti alle cessioni di credito, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2020.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico dalla Società che, pertanto, emetterà i relativi assegni di traenza a favore dei Soci/Assicurati.



Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra il Socio assicurato e la Società.

#### **DICHIARAZIONE DA FARE SOTTOSCRIVERE ALL'ASSICURATO**

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, autorizzo la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione). Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al Socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi.

#### **7) DENUNCE DI DANNO**

Copia degli elenchi delle Denunce di danno sarà inviata a cura dell'Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.

#### **8) PERIZIA D'APPELLO**

In riferimento a quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è riportato nell'allegato n. 3. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

#### **9) MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA, IN CASO DI CERTIFICATI CON FRANCHIGIA SCALARE O DI DANNI COMBINATI SU GARANZIA PLURIRISCHIO**

I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi sarà applicata la franchigia corrispondente, che si intende ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.

#### **10) CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08//2018 il Consorzio dichiara di aver ricevuto:

- prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, le relative Condizioni di Assicurazione;
- si impegna a consegnare dette Condizioni di Assicurazione, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.



---

## **11) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA/CONVENZIONE**

Relativamente alle sole Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie, le stesse hanno valore per la/le Provincia/e di riferimento diretto del Condifesa, per le quali sono state condotte le trattative. Eventuali contratti aventi come contraente il presente Condifesa, in Province diverse da quelle di riferimento, vedranno applicate le condizioni normative Generali/Speciali concordate con il presente Condifesa e Tariffarie concordate con il Condifesa locale.

Roma, li \_\_\_\_\_

**CONSORZIO DI DIFESA**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**

---



## 2. APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga e/o integrazione alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si intende concordato con il Consorzio di Difesa sottoscrittore la presente Polizza-Convenzione; in caso di conflitto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.

### DEROGHE PER LE POLIZZE DI TIPO A – B – C - F

#### **Art. 22 delle CGA – ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE**

Ai sensi dell'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

*"L'Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da ..... anterischio del ..... che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."*

La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni grandine e/o da altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c..

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

Roma, li \_\_\_\_\_

**CONSORZIO DI DIFESA**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**





---

### **3. ALLEGATO N. 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dall'apposito Decreto emanato dal MIPAAF valido per il 2020,

le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi (massimi assicurabili).



#### **4. ALLEGATO N. 2 – TARIFFE E FRANCHIGIE**

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base al seguente elenco di **TASSI PER AVVERSITA' - COMUNE - PRODOTTO** o **GARANZIA**.

##### **A) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE**

Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) della Polizza/Convenzione.

In base ai dati del nostro portafoglio, la Compagnia ritiene congrui i tassi della polizza agevolata stipulata con questo Condifesa.

##### **B) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE**

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

##### **C) SCELTA DELLA FRANCHIGIA SUPERIORE GRANDINE e VENTO FORTE – per tipologia B e C ed F**

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, è consentita di cinque punti in cinque punti. Il passaggio dalla franchigia 10% alla 15% comporta uno **sconto del ...%**, da franchigia 10% a 20% comporta uno **sconto del %** e da franchigia 10% a 30% comporta uno **sconto del ....%**.

##### **D) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE**

**Frutta e Uva da vino** In caso di presenza di adeguati impianti di protezione antigrandine **soprachioma**, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso **grandine scontato del .....**



## 5. ALLEGATO N. 3 – ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

### **FRUTTA ED UVA**

- **SURICO prof. Baldassarre** – C.so Vittorio Emanuele, 37 - 74019 Palagiano (TA) – tel. 337/828 467
- **GASPERETTI geom. Giovanni** - Via E. Leonardi 96 - 38019 Ville d'Anaunia (TN) – tel. 338/7309961
- **PEZZI dott. agr. Attilio** - Via Algeria, 34 - 44100 Ferrara (FE) – tel. 0532/740534; tel. 368/3710046
- **TOSCHI p.a. Aurelio** - Via Lombardia, 346 - 478023 Cesena (FC) – tel. 334/6938760

### **CEREALI, RISO E SOIA**

- **BARGIGIA dott. agr. Francesco** - Via B. Buozzi, 7 - 24043 Caravaggio (CR) – tel. 0363/50135; 338/6054683
- **TAINO geom. Giampiero** - Via Porsi, 19 - 26013 Crema (CR) – tel. 0373/256002; 338/8210338
- **CHIAVERANO p. agr. Pietro** - Via Tornielli, 6 - 28072 Briona (NO) - tel. 338/8697896

### **TABACCO**

- **BELLINGACCI dott. agr. Luca** - Via dei Filosofi "Il Ducato" – 06049 Spoleto (PG) - tel. 335/5340050
- **ORSINI p. agr. Marco** - Via Mario Angeloni 43/A – 06124 Perugia (PG) – tel. 335/1286235

### **POMODORO E PRODOTTI SPECIALI**

- **MARTINO dott. agr. Marcello** - Viale Europa, 42 - 71122 Foggia (FG) - tel. 337/938268
- **MORETTI p. agr. Giancarlo** - Via V. Tiziano, 25 - 36031 Dueville (VI) – tel. 338/4281508
- **TOSCHI p.a. Aurelio** - Via Lombardia, 346 - 478023 Cesena (FC) – tel. 334/6938760



## **6. ALLEGATO N. 4 – DEROGHE ED INTEGRAZIONI ALLE CSA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A – B – C - F**

Ad integrazione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione:

### **PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO**

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il .....".

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio.

**Annullamento certificati di secondo raccolto: confermiamo la data del 20 luglio**

### **RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE VALEVOLE PER LE SOLE POLIZZE DI TIPOLOGIA "C" E DI TIPOLOGIA "F"**

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata, per l'anno 2020, la Società ha stabilito di riconoscere questa concessione, a parziale deroga del disposto dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (\*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nettarine, susine) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con storno dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

**.. giugno - per varietà medio-tardive di drupacee e pomacee**

**.. giugno - actinidia e cachi**

**.. giugno - per uva da vino**

(\*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.



**7. ALLEGATO N. 5 – CONDIZIONI SPECIALI - ADDENDUM**